



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d'appello

e, per conoscenza,
al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: quesito Filo Diretto del Dirigente del Tribunale ordinario di Bari - Prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023 - pagamento dei diritti di copia per atto di impugnazione - circolare prot. DAG n. 20475.U del 27 gennaio 2023 - Vigenza art.164 disp att. c.p.p. - ulteriori indicazioni

§-1. Con mail Filodiretto, acquisita al prot. DAG n. 24620E del 1° febbraio 2023, il Dirigente del Tribunale di Bari ha formulato specifico quesito relativo alla vigenza dell'art.164 disp. att. c.p.p. [*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*] alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*).

In particolare, l'Ufficio giudiziario premette che:

- all'esito della conversione, con legge 30 dicembre 2022 n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (recante, tra l'altro, misure urgenti in di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), da un lato risulta l'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p.¹, ad opera dell'articolo 98,

¹ che recita, nella formulazione vigente all'esito della modifica apportata dall'art. 299 d.P.R. n. 115/2002: "1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione".

comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dall'altro emerge che la medesima disposizione sia stata resa ultrattiva in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 87 comma 6 del medesimo d.lgs.² (così come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199);

- l'ultrattività dell'art. 164 disp. att. c.p.p., sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, art. 87³, d. lgs. n. 150/2022, rende necessari opportuni chiarimenti, interrogandosi – in particolare – se la norma in questione "abbia valenza limitata al solo caso di presentazione dell'impugnazione mediante deposito degli atti in forma analogica, ovvero riguardi anche l'invio telematico dell'impugnazione".

Muovendo da tali premesse, al fine di scongiurare danni all'erario per l'inosservanza della disposizione sopra citata, ove cogente, l'Ufficio chiede di chiarire:

- se sia obbligatorio, anche in caso di invio dell'impugnazione tramite pec, il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione;

- in caso di risposta affermativa se, in difetto di deposito delle copie, da parte del difensore, si debba richiedere "il pagamento dei diritti di copia e in caso di mancata corresponsione procedere al recupero coattivo".

L'Ufficio comunque notizia la scrivente Direzione che, anche per le impugnazioni che pervengono per via telematica, in ogni caso richiede "all'avvocato, nei giorni successivi all'inoltro del deposito/trasmissione, le copie mancanti".

§-2. Considerata la valenza generale delle questioni poste nel quesito *Filodiretto*, si ritiene opportuno rendere la presente risposta in forma di circolare, destinata a tutti gli Uffici.

Questa Direzione, con circolare del 27 gennaio u.s. prot. DAG n. 20475 (■■■■), avuto riguardo alle modalità di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582 c.p.p. ha diramato alcune indicazioni, in merito al *"Regime intertemporale"* delle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione:

² "Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

³ "1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. [omissis] 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione".

“Occorre, in tema di deposito dell’atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma. L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha, infatti, differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore [omissis] La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso articolo 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernente il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all’art. 111- bis c.p.p. Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all’articolo 87 continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti potranno depositare l’atto di impugnazione - personalmente o a mezzo di incaricato - presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L’ultrattività della disciplina dettata dall’art. 582, comma 1, comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentito a tutte le parti e non solo alle parti private [omissis] Sarà solo con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato articolo 87) che la facoltà di deposito dell’atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private. Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell’atto di impugnazione. Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stato oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19. L’art. 24 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni di legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell’atto in cancelleria, all’invio dell’atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art.24 comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: “l’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2 del codice di procedura penale”. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022 [omissis] Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022 n. 199 che nel convertire il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l’articolo 5-quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l’articolo 87-bis, consentendo il deposito dell’atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento”.

Si è quindi posto in evidenza che l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di impugnazioni avverrà secondo le tempistiche scandite dall’art. 87, d. lgs. n.150/2022, così come recentemente novellato dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Correlativamente, si è evidenziato che l'art. 87-bis, comma 6 d.lgs. n. 150/2022 ha recepito, con effetto immediato e fino alla data di piena operatività delle nuove disposizioni in materia di deposito delle impugnazioni, le norme già veicolate dall'art. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020).

§-3. In questa sede, ed ai fini che ne occupa, giova ora sottolineare che l'attuale art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, riproponendo la norma già presente all'art. 24, comma 5, d.l. n.137/2020⁴, prevede testualmente (al comma 2):

"Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza".

Ciò posto, se si considera che risultano immutati, anche all'esito della Riforma Cartabia, gli art. 584 c.p.p.⁵ (in materia di comunicazione e notificazione dell'impugnazione) e 590 c.p.p.⁶ (in materia di trasmissione di atti a seguito dell'impugnazione) e non sono ancora definite, dal regolamento previsto dall'art. 87, comma 1, d.lgs. n.150/2022 *"le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto"*, né sono ancora individuati, dal regolamento previsto dall'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 *"gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione"*, va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incumbenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell'atto d'impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica.

Ove occorrer possa, in tal senso si richiama anche la risposta a quesito fornita con provvedimento prot. DAG 53167.U del 12 marzo 2021, ad ogni buon fine in allegato

⁴ per la quale: *"5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza"*.

⁵ che prevede: *"1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo"*.

⁶ che prevede: *"1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento"*.

alla presente (art. 2), che enuncia considerazioni tuttora valide, nel regime transitorio delineato dagli artt. 87 e 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

In conclusione, deve risponderci al primo quesito in senso affermativo, dovendosi concludere che l'art. 164 disp. att. c.p.p. resti applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, così come consentito dall'art. 87-bis, d.lgs. n.150/2022.

§-4. La risposta al primo quesito comporta, di necessità, di dare risposta affermativa anche al secondo quesito.

Di vero, l'art. 164 disp. att. c.p.p. non può che essere applicato **unitariamente all'art. 272 d.P.R. n.115 del 2002** [*Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*], che regola le modalità di pagamento e recupero dei diritti di copia, e che prescrive testualmente: *"1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore"*.

In merito alle modalità di recupero dei diritti di copia non versati, l'Ufficio giudiziario ben potrà utilizzare lo strumento dell'ingiunzione c.d. *fiscale* per recuperare l'importo non percepito a titolo di diritto di copia, in caso d'inottemperanza del debitore all'invito formale.

Si allude alla fattispecie prevista e disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (*"Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari"*), usualmente definita *"ingiunzione fiscale"*, ma che può essere impiegata anche per il recupero di crediti non tributari e di diritto privato.

In particolare, l'art. 2, r.d. n. 639/1910 statuisce (ai commi 1 e 2) che: *"Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione"*; è opportuno precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 229 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) *"il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto"*. A seguito di tale intervento, la giurisprudenza nomofilattica (v. a seguire Cassazione - sentenza n. 19195 del 06/09/2006) ha concluso che: *"l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del*

potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora".

Per completezza, preme aggiungere che, con l'entrata in vigore della Convenzione tra Equitalia giustizia e il Ministero della giustizia, l'avvio della procedura di riscossione richiede in via prioritaria che gli Uffici recupero crediti trasmettano telematicamente ad Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso il registro mod. 3/ASG, le note Mod-A (per il processo penale), contenenti tutta la documentazione in loro possesso, in modo che la Società, in base agli artt. 12 ("Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo") e 13 ("Sottoscrizione del ruolo") della citata Convenzione, proceda - dopo le opportune verifiche - all'identificazione del debitore e alla quantificazione dell'importo della partita di credito da annotare sul SIAMM, quindi alla formazione e sottoscrizione dei ruoli da inviare, ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, alla Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Pertanto, sarà cura dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale, all'esito dell'emissione e notifica dell'ingiunzione, di iscrivere la partita di credito sul registro mod 3/ASG, inoltrandola ad Equitalia giustizia Spa con il modello (Mod. A) indicato dalla convenzione sopra citata.

§-5. In conclusione, in risposta ai quesiti in oggetto questa Direzione precisa che:

- l'art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata;

- in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l'ufficio applicherà la disposizione di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002

Si invitano le SS. LL. ad assicurare idonea diffusione della presente, tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, data protocollo

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo



Firmato
digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO II- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
LORO SEDI
Ai Sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
LORO SEDI

e, p.c.,

Al Dipartimento transizione digitale della giustizia, analisi statistica e
politiche di coesione
Direzione generale per i Sistemi Informativi automatizzati

Oggetto: Art. 582 c.p.p. Modalità di presentazione dell'atto di impugnazione

Il recente intervento di riforma sulla disciplina delle modalità di deposito dell'atto di impugnazione e le regole di diritto intertemporale entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022 con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, suggeriscono una ricostruzione, in ausilio agli uffici giudiziari, della attuale operatività della norma.

L'intervento normativo

L'art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che: "1. *Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella*

cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione".

A sua volta l'art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, prescrive: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche".

Dunque, in base al nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell'atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 (*Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche*) stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

Ciò significa che (solo) la parte privata ha l'opzione tra deposito telematico dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell'atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico.

L'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero (salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta).

Il regime intertemporale

Fatte tali premesse di carattere generale, occorre, in tema di deposito dell'atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma.

L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha, infatti, differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore (*"Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione"*).

La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso art. 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p.

Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all'art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l'atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

L'ultrattività della disciplina dettata dall'art. 582, comma 1 - nella formulazione previgente alla riforma - comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private. Che la disposizione di cui all'art. 582 comma 1 c.p.p. si riferisca a tutte le parti processuali è dato acquisito nella costante interpretazione e applicazione della predetta disposizione, tanto che il comma 2 (oggi abrogato), nel riconoscere alle sole parti private ed ai difensori la facoltà di deposito presso un diverso tribunale o un ufficio del giudice di pace, non solo precisava l'ambito soggettivo (parti private e difensori) ma la prospettava come modalità ulteriore e aggiuntiva rispetto alla modalità ordinaria riservata dall'art. 582 comma 1 a tutte le parti processuali, come appare evidente dal dato letterale della disposizione (2. *"Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche [...]"*).

Sarà solo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato art. 87) che la facoltà di deposito dell'atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private.

Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell'atto di impugnazione.

Occorre premettere che la materia del deposito degli atti di impugnazione è stata oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19.

L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha conferito valore legale, dunque equipollente al deposito dell'atto in cancelleria, all'invio dell'atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art. 24, comma 4). In particolare, il comma 6-ter della norma dispone che: *"L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale"*. Come noto, tale normativa ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022.

Il differimento dell'introduzione del deposito telematico dell'atto di impugnazione, il rinvio alle sole modalità di cui al previgente art. 582, primo comma, c.p.p. e la cessazione, al 31 dicembre 2022, degli effetti di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, avrebbero comportato che dal 1° gennaio 2023, e sino all'entrata a regime del processo penale telematico, l'unica modalità di deposito dell'atto di impugnazione sarebbe stata, per tutte le parti, quella analogica di cui al vecchio primo comma dell'art. 582 c.p.p., rimanendo per di più escluse sia la possibilità di depositare l'atto presso l'ufficio diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (stante l'abrogazione dell'art. 582 comma 2 c.p.p.) sia la possibilità di proporre l'impugnazione tramite telegramma o con raccomandata (stante l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p.).

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022, n. 199 che nel convertire il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'art. 5-*quiquies*, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'art. 87-*bis*, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

La norma, infatti, prevede che: *"Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo*

per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza".

L'art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell'atto di impugnazione, disponendo che "3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1".

Nel dettare esplicitamente la disciplina in materia di deposito via pec dell'atto di impugnazione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergenziale, il nuovo art. 87-bis ha, peraltro, limitato le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall'art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità specificamente indicate al comma 7, né l'invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all'originale) sulle copie informatiche degli allegati (già espressamente previste, invece, dal citato art. 24).

Infine, l'art. 87, comma 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dall'art. 5-*quater* della legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formulazione dell'art. 582 c.p.p. *"le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"*.

Operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell'impugnazione

In conclusione, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall'art. 87 citato), l'atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

- tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via *pec*, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Roma, 26 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente
da MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.12/03/2021.0053167.U

Al sig. Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

E, p.c.

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
info@avvocatibustoarsizio.it

Oggetto: Deposito a mezzo pec degli atti di impugnazione nel processo penale - pagamento dei diritti di copia ai sensi dell'art.164, comma 3, disp.att.c.p.p. - Segnalazione dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio.
Rif. prot. DAG n. 186746.E del 18 novembre 2020

È pervenuta a questa Direzione generale la segnalazione inoltrata dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con e-mail del 18 novembre 2020 (prot. DAG n. 186746.E: allegato) in cui si rappresenta che nel caso di deposito degli atti di impugnazione tramite pec, secondo la previsione dell'art. 24 del d.l. 137/2020, la cancelleria, dovendo predisporre le copie richieste dall'articolo 164 disp. att. c.p.p., richiede ai difensori il pagamento dei diritti di copia secondo la tariffa vigente.

Il Presidente dell'Ordine *"dissente da tale interpretazione penalizzante, tenuto conto che la previsione di cui all'articolo 164 comma 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al solo caso di deposito materiale dell'atto, privo di copie, in cancelleria e non certo al caso di sua trasmissione telematica da parte del difensore. Del resto, apparirebbe illogico e contrario alla ratio della nuova previsione normativa chiedere al difensore di recarsi in cancelleria, al solo fine di depositare le copie dell'atto. Peraltro, le copie di cui al comma 1 dell'articolo citato non sono più necessarie, tenuto conto che la notifica alla parte pubblica e alle eventuali parti private (domiciliate ex lege presso i difensori) avviene a mezzo pec ad opera della cancelleria. Infine, è ben possibile sopperire alla necessità delle copie di cui al comma 2 dell'articolo citato, mediante trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta elettronica alla cancelleria del giudice adito e financo ai singoli Magistrati, modalità per altro che evita inutili e pericolose occasioni di contatto tra le persone"*.

Con la segnalazione in oggetto si richiede a questo Ufficio una "risposta dirimente sul punto".

Appare innanzitutto utile un *excursus* del quadro normativo di riferimento al fine di verificare la correttezza delle modalità operative poste in essere dalla cancelleria dell'ufficio indicato.

Le impugnazioni sono disciplinate dalle norme contenute nel libro IX del codice di procedura penale, che stabiliscono le modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione, nonché gli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito dell'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 581-584 c.p.p.); a tali norme si aggiungono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del c.p.p., che dettano al Capo XIII (*Disposizioni relative alle impugnazioni*) le indicazioni per la formazione del fascicolo da trasmettere al giudice di secondo grado, ovvero al giudice di legittimità (artt.164 e ss).

In particolare, l'art. 164 disp.att.c.p.p., rubricato "*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*", dispone che "*1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.*"

Dunque, secondo la normativa vigente, il mancato deposito delle copie (cartacee) dell'atto di impugnazione, necessarie non solo per la notifica alle parti, ma anche per la formazione dei fascicoli destinati all'autorità giudiziaria competente ad esaminare l'impugnazione, ha come conseguenza che le copie saranno effettuate dalla cancelleria a spese di chi ha presentato l'impugnazione.

Con l'intervento normativo d'urgenza, posto in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta nel sistema processuale penale la possibilità di depositare l'atto di impugnazione - in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal difensore- in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dalla norma (art. 24, dal comma 6-bis al comma 6-decies, D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020 che ha introdotto i commi in questione).

Per quanto rileva in questa sede, l'art.24 cit. continua a prevedere anche l'esistenza di un fascicolo cartaceo in cui la cancelleria provvede ad inserire copia analogica dell'atto di impugnazione ricevuto tramite pec (art.24, comma 6-novies: "*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5*"; art.24, comma 5: "*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica*"

certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.”)

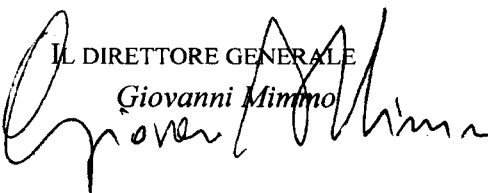
Emerge dunque con chiarezza che l'intervento d'urgenza introdotto con il D.L. n. 137 del 2020 (come successivamente convertito) che ha introdotto il deposito a mezzo pec del gravame mira a garantire il rispetto del termine per proporre impugnazione in un periodo di emergenza in cui l'accesso agli uffici può risultare difficoltoso a causa delle restrizioni previste per gli spostamenti, ma non ha modificato le norme processuali inserite nel codice di rito, né ha inteso derogare espressamente alla specifica regolamentazione dettata dalle disposizioni di attuazione al c.p.p., che prevede la formazione di un determinato numero di copie analogiche dell'atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo, che continuerà ad essere formato anche nel caso di deposito telematico dell'atto di impugnazione (art.24, comma 6-*novies* cit.). Milita a sostegno di tale impostazione anche l'art.590 c.p.p., che attribuisce alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata il compito di trasmettere al giudice dell'impugnazione il fascicolo contenente, oltre agli atti indicati dalla norma, l'atto di gravame proposto; infatti, in mancanza di una espressa previsione normativa relativa alla possibilità di trasmissione telematica di tale fascicolo, al deposito telematico dell'atto di impugnazione dovrà comunque seguire la predisposizione di copie cartacee dell'atto di gravame da inserire nel fascicolo dell'impugnazione (art.164, comma 2, disp.att.c.p.p.).

Per le ragioni appena esposte, non può essere condivisa la tesi di codesto Consiglio dell'Ordine secondo cui *“la previsione di cui all'articolo 164 comma 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al solo caso di deposito materiale dell'atto, privo di copie, in cancelleria e non certo al caso di sua trasmissione telematica da parte del difensore”*; inoltre, la modalità suggerita nella nota in oggetto di *“sopperire alla necessità delle copie di cui al comma 2 dell'art.164 disp. att. c.p.p. mediante la trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta elettronica alla Cancelleria del giudice adito e financo ai singoli Magistrati”* non è conforme alla normativa vigente, come sopra illustrata.

Pertanto, anche in caso impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 6-*bis* e seguenti, del D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, secondo quanto previsto dall'art.164, comma 3, disp.att.c.p.p.; resta pur sempre salva, nel rispetto delle misure di sicurezza legate al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, l'adozione da parte dell'ufficio di misure organizzative volte a consentire il deposito in cancelleria delle copie cartacee dell'atto di impugnazione formate dal difensore, senza che siano dovuti – in questo caso - i diritti di copia.

Cordialmente.

Roma, 9 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo




Da: ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it
A: prot.dag@giustiziacert.it
Data: 18/11/2020 14:22:21
Oggetto: quesito urgente: deposito atti di impugnazione a mezzo pec -
richiesta di pagamento dei diritti di copia - art. 24 c. 4 D.L. n.
137/20 e art. 164 c. 3 disp. att. c.p.p.
Allegati:

Al Ministero della Giustizia
Direzione generale degli Affari interni
prot.dag@giustiziacert.it

Come noto, ai sensi dell'art. 24 c. 4 D. L. n. 137/20, è ora possibile, per i difensori, depositare gli atti di impugnazione anche a mezzo pec.

La Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio ha informato questo Consiglio che, nel caso di deposito di atti di impugnazione a mezzo pec, il cancelliere effettuerà le copie richieste dall'art. 164 disp. att. c.p.p. e chiederà al difensore di corrispondere i relativi diritti di copia, secondo la tariffa vigente. Si dissente da tale interpretazione penalizzante, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 164 c. 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al solo caso di deposito materiale dell'atto, privo di copie, in cancelleria e non certo al caso di sua trasmissione telematica da parte del difensore.

Del resto apparirebbe illogico e contrario alla ratio della nuova previsione normativa chiedere al difensore di recarsi in cancelleria, al solo fine di depositare le copie dell'atto.

Pertanto le copie di cui al comma 1 dell'articolo citato non sono più necessarie, tenuto conto che la notifica alla parte pubblica e alle eventuali parti private (domiciliate ex lege presso i difensori) avviene a mezzo pec ad opera della Cancelleria.

Infine, è ben possibile sopperire alla necessità delle copie di cui al comma 2 dell'articolo citato, mediante trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta elettronica alla Cancelleria del giudice adito e financo ai singoli Magistrati, modalità peraltro che evita inutili e pericolose occasioni di contatto tra le persone.

Si formula pertanto un quesito urgente all'ufficio in indirizzo affinché venga fornita una risposta dirimente sul punto.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Angelo Proserpio

Ordine Avvocati di Busto Arsizio
Largo Giardino - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331-635022 Fax 0331-678602
e-mail: info@avvocatibustoarsizio.it
sito web: www.avvocatibustoarsizio.it